

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1965

Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 392 del Codice di procedura penale in relazione agli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater dello stesso Codice, sull'istruzione sommaria

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la sentenza emessa il 19 febbraio ultimo scorso dalla Corte costituzionale si è profilato un grave ed insanabile contrasto tra la Suprema Corte di cassazione, le Procure generali e la Corte costituzionale stessa, in merito ai diritti della difesa dell'imputato, nel vigente sistema processuale penale.

La nostra procedura permette al magistrato inquirente la formazione e la costituzione delle prove, nel procedimento sommario, senza l'intervento della difesa, almeno sotto il profilo della interpretazione data al sistema dalla Magistratura ordinaria e dalla prassi.

L'imputato viene così a conoscere il fatto, del quale è accusato, solo alla conclusione degli atti istruttori, quando ormai non può più inserirsi nel processo.

Ciò rende arduo lo svolgimento della difesa ed il sistema è in evidente contrasto con i principi costituzionali che tutelano i fondamentali diritti del cittadino, ed in particolare il diritto alla difesa.

Cerchiamo di puntualizzare la situazione:

1) l'articolo 24, secondo comma della Costituzione pone il principio per cui « la

difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento »;

2) con legge 18 giugno 1955, n. 517, si introdusse la « novella » al Codice di procedura penale, con norme collocate nella rubrica « istruzione formale » dando ingresso, in ossequio alla Costituzione, all'assistenza del difensore negli atti istruttori e si regolarono modalità di avviso e di deposito dei più importanti atti (articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater). L'articolo 392 primo comma del Codice di procedura penale, stabilisce che, « nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale in quanto sono applicabili ».

Dopo un periodo di perplessità e di contrasti la Suprema Corte il 17 maggio 1958 con tre decisioni a sezioni unite dichiarò inapplicabile la « novella » del 1955 per quanto concerne i diritti della difesa nell'istruzione sommaria. Tale opinione è stata costantemente accolta nelle successive pronunce. I Procuratori della Repubblica e i Procuratori generali istruirono clamorosi processi con ponderose perizie ed esperimenti istruttori escludendo l'ingresso della difesa. La Magistratura ordinaria di merito si uniformò alla interpretazione della Supre-

ma Corte respingendo costantemente le eccezioni della difesa contro la pretesa punitiva dello Stato, in contrasto con i più elementari diritti della difesa;

3) a questo punto occorre precisare che la Corte costituzionale, secondo la definizione del Presidente De Nicola è la vestale della Costituzione come la Magistratura ordinaria è la vestale del diritto. Cioè in buona sostanza la prima interpreta ed è garante del rispetto delle norme costituzionali, la seconda interpreta ed è garante del rispetto delle norme di diritto. La Corte costituzionale, investita del sindacato di costituzionalità della norma contenuta nell'articolo 392 del Codice di procedura penale col principio costituzionale per cui la difesa è diritto inviolabile, aveva due vie:

a) ritenere esatta l'interpretazione data dalla Suprema Corte e ritenere la norma in contrasto con la Costituzione;

b) valutare la correttezza della interpretazione della Suprema Corte e procedere ad interpretazione di forme. Ha scelto la seconda via. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Suprema Corte che aveva escluso l'applicabilità del rispetto dei diritti della difesa nell'istruzione sommaria ed ha interpretato la norma in esame ritenendo applicabili le garanzie anche all'istruzione sommaria.

Sotto questo profilo e limitatamente a questa interpretazione ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per cui era stata investita. È scaturito quindi un insanabile contrasto e sul piano puramente teorico e sul piano pratico.

La situazione esige una interpretazione autentica per la certezza del diritto e sopra

tutto per il rispetto dei diritti inviolabili della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

D'altra parte non può essere riconosciuto al pubblico ministero un illimitato potere se non nell'alveo del rispetto dei diritti costituzionali. Non si dimentichi che il pubblico ministero, secondo la prevalente dottrina è organo amministrativo. Secondo molti autorevoli scrittori è rappresentante del potere esecutivo. Qualunque sia la corretta definizione è certo che il pubblico ministero non è organo giurisdizionale ed è parte nel processo penale. La Corte costituzionale già con sentenza n. 148 del 19 novembre 1963 ha ritenuto il pubblico ministero titolare della potestà di esercitare l'azione penale, funzione ontologicamente diversa dalla potestà di giudicare. Ha affermato in particolare: « risulta del resto anche dallo stesso Codice di procedura penale che il pubblico ministero ha posizioni e poteri che si distinguono dalle posizioni e dai poteri del giudice. E ciò non soltanto perchè al pubblico ministero è riservata esclusivamente la potestà di promuovere l'attività del giudice, ma anche perchè la disciplina della funzione requirente è posta nel titolo riservato alle parti, per quanto in una sezione distinta da quella in cui si tratta delle parti private. Se parte è dal Codice ritenuto il pubblico ministero, sia pure in posizione speciale, giudice egli non può essere nel contempo considerato ». Queste parole non solo sono chiare ma nel contrasto delle opinioni sono decisive e lapidarie.

Non può essere concesso ad una « parte » ogni potere ed annullato il diritto della difesa dell'imputato nella fase più importante del procedimento, cioè quando si forma e si costituisce la prova.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 392 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Sono applicabili all'istruttoria sommaria le norme contenute negli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater ».